

Antonio LOMBARDI

CODICE *di*
PROCEDURA
CIVILE
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

XIII EDIZIONE
2023-2024

 **Neldiritto**
Editore

biologico). ■ *Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2000, n. 9451*

Art. 10 Determinazione del valore

[I]. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

[II]. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [1282 c.c.], le spese e i danni [1223 ss., 2043 c.c.], anteriori alla proposizione si sommano col capitale [311, 1041].

SOMMARIO ■ 1. Competenza per valore del giudice. ■ 2. Controversie soggette al riparto di competenza per valore. ■ 3. Determinazione del valore. ■ 4. Il principio del cumulo delle domande. ■ 4.1. Casi di applicazione del principio del cumulo di domande. ■ 5. Modalità di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi. ■ 6. Rilevanza degli interessi ai fini della determinazione della competenza per valore. ■ 6.1. (*Segue*): applicazione del principio di cui all'art. 10, 2° comma, in ordine al danno da svalutazione monetaria. ■ 6.2. (*Segue*): disapplicazione del principio di cui all'art. 10, 2° comma. ■ 7. Modalità di determinazione del valore della controversia ai fini del rimborso delle spese di lite.

■ 1. Competenza per valore del giudice.

In tema di individuazione della competenza, il giudice deve fondare la propria decisione sulla base della prospettazione della **domanda**. Tale criterio, dettato espressamente dall'art. 10 c.p.c. per la **competenza per valore**, costituisce espressione di un **principio di carattere generale**, applicabile, come tale, a tutte le questioni di competenza. Non rilevano pertanto le eventuali contestazioni del convenuto che attengono al merito dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda. L'**unica eccezione** a questa regola è data dal caso in cui il giudice ravvisi un'ipotesi di **abuso processuale**, rilevando *prima facie* che i fatti sono stati rappresentati dalla parte attrice in via pretestuosa e strumentale al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice competente, predeterminato per legge. ■ *Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2023, n. 17000*

Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di **impresa** la controversia relativa all'**acquisto di azioni** di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo. ■ *Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22340*

Il momento in cui si cristallizza la competenza per valore è quello della proposizione della domanda, a mente dell'art. 10, c.p.c., in ulteriore coerenza con l'art. 5, c.p.c., senza che rilevino, quindi, riduzioni pur possibili in corso di causa, altrimenti rimettendosi all'attore lo spostamento, in tesi strategico, della stessa. ■ *Cass. civ., sez. VI, 15 giugno 2020, n. 11460*

Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e segg.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato, equitativo o di diritto, operando invece il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il Giudice di Pace si sia espressamente pronunciato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Non essendosi il Giudice di Pace espressamente pronunciato sul valore della domanda, il mezzo di impugnazione esperibile, con riguardo al valore della domanda, era l'appello, senza i limiti previsti dall'art. 339, comma 2, c.p.c. ■ *Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2017, n. 4207*

In caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale, imposti al coniuge in sede di separazione (nella specie, obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario), la competenza va

determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi, ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrate nella competenza funzionale del tribunale. ■ *Cass. civ., sez. VI, 25 settembre 2014, n. 20303; conf. Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2014, n. 6297*

Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della dichiarazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure, l'autore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata. ■ *Cass. civ., sez. VI, 5 luglio 2013, n. 16898*

Ai fini della determinazione della regola di giudizio – di diritto o equitativa – da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, comma 2, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda; nondimeno, ai fini suddetti, è sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluenza ai fini dell'individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di giudizio cui è vincolato il giudice di pace. ■ *Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2013, n. 2966*

È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, *ictu oculi*, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in relazione dei principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). ■ *Cass. civ., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21582*

Il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace - ove il *petitum* sia compreso nel limite previsto dall'art. 7, 1° comma, c.p.c. – posto che la domanda ha ad oggetto una somma di denaro, **senza che rilevi**, ai fini della competenza per valore **il titolo di godimento del bene**. ■ *Cass. civ., sez. II, 20 luglio 2010, n. 17039*

In tema di competenza per territorio, **il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore**, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il **collegamento tra il giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda**, comporta che l'indagine in ordine alla competenza va condotta a prescindere dalla fondatezza della domanda. Ne consegue che ai fini della decisione sul punto, non può influire l'eccezione del convenuto il quale neghi l'esattezza della tesi attorea in ordine alla natura ed al contenuto dell'obbligazione. ■ *Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18485*

Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a **quanto in concreto richiesto dall'attore**, e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda. ■ *Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2005, n. 1338*

La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con

riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche. Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., occorre far riferimento al "*petitum*" originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa. ■ *Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2006, n. 20118*

■ 2. Controversie soggette al riparto di competenza per valore.

La domanda proposta da un soggetto per denunciare atti di concorrenza commessi da dipendenti, oppure da collaboratori a lui legati da un rapporto di agenzia o analogo, deve essere proposta davanti al giudice del lavoro qualora gli atti stessi siano stati posti in essere in costanza di tali rapporti contrattuali, mentre la controversia resta soggetta agli ordinari criteri di competenza per valore **qualora vengano dedotti atti di concorrenza sleale commessi in epoca successiva alla conclusione dei rapporti, integranti un illecito extracontrattuale.** ■ *Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1996, n. 7272*

■ 3. Determinazione del valore.

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle **spese successive alla proposizione della domanda**, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicché nella **determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo** non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione. ■ *Cass. civ., sez. VI, 16 aprile 2021 n. 10188*

Per stabilire il **valore** della lite ai fini della **decisione secondo equità**, occorre fare applicazione dell'art. 10 c.p.c. e quindi l'importo del capitale deve essere sommato a quello degli interessi maturati fino al momento della proposizione della domanda, quantificabili in base ad un mero calcolo matematico ed in applicazione dei criteri fissati nella domanda o per legge, senza tener conto di quelli maturati pendente lite (trattandosi di domanda afferente ad un credito di valuta), né delle spese processuali. ■ *Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2020, n. 25020*

La **determinazione** della competenza dev'essere operata, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (che detta una regola di portata generale) in base alla **domanda**, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. ■ *Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2020, n. 22312*

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è volto a sollecitare una pronuncia di revoca di tale statuizione ed ha ad oggetto l'accertamento dell'insolvenza, che si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto. **Il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va perciò desunto dall'entità del passivo o del credito fatto valere dall'istante**, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile. ■ *Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2020, n. 9029*

Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al **valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.** Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. Nel caso di specie, stante il riferimento in domanda alla «misura che

risulterà di giustizia...nell'ambito della competenza per valore del giudice adito», **il valore della causa deve ritenersi eguale al massimo della competenza del giudice adito in forza dei principi stabiliti dagli articoli 10 e 14 c.p.c.** e la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con l'appello. ■ *Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 33002*

Ai fini della **determinazione della competenza per valore**, in ordine alla **domanda relativa a somma di danaro**, vanno **sommati al capitale gli interessi di mora già maturati ante litem** ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore. ■ *Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2019, n. 34023*

In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della **determinazione del valore** della controversia, **quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale**, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il **valore della causa** deve considerarsi **indeterminabile**, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo). ■ *Cass. civ., sez. VI, 4 settembre 2018, n. 21613*

La circostanza che il comma 2 dell'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 **esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall'art. 10, secondo comma, c.p.c. rilevanti ai fini dell'individuazione del valore della domanda**, ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 citato, quando dice che *il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti* e fra queste dell'articolo 14 c.p.c. ■ *Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2017, n. 22200*

La determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle **pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa**, sono prive di rilevanza le successive modifiche. Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. occorre far riferimento al *petitum* originario non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa. ■ *Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2014, n. 12900*

La determinazione della competenza va operata ai sensi dell'art. 10 c.p.c. che detta una regola di portata generale in base alla domanda **senza che rilevino le contestazioni del convenuto.** Ne consegue che, ove l'attore introduca la causa presso il foro convenzionale esclusivo scelto in un accordo concluso dalle parti deducendone la sussistenza dei presupposti di operatività ed il convenuto la contesti, la competenza resta radicata presso il giudice indicato in esclusiva in tale accordo poiché è riservata alla cognizione sul merito ogni contestazione o eccezione relative all'accordo stesso. ■ *Cass. civ., sez. VI, 26 marzo 2014, n. 7182*

Premesso che ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa ai fini della competenza e così analogamente ai fini dell'eventuale adottabilità di una decisione secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., si determina *ex ante* in base alla domanda, vale a dire in considerazione della rilevanza economica, calcolata secondo le disposizioni successive, delle

richieste formulate nell'atto introduttivo del giudizio, non anche, *ex post*, tenendo conto del valore delle statuizioni emesse dal giudice nella sentenza. Va respinta la tesi secondo cui il giudice di secondo grado, al fine di stabilire se l'appello sia ammissibile o meno ai sensi dell'art. 339 c.p.c. debba tener conto del *decisum*, dovendo invece a tal fine procedersi soltanto alla valutazione del *petitum*, secondo i criteri adottati dalle citate norme di rito. ■ *Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2013, n. 28198*

La circostanza che il comma 2 dell'art. 14 d.p.r. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per l'individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati – dall'art. 10, comma 2, c.p.c. – rilevanti ai fini dell'individuazione del **valore della domanda** ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludendo decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda, nel senso cui vi allude il **comma 1 dell'art. 10 citato, quando stabilisce che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti e fra queste dell'art. 14 c.p.c.** (Principio enunciato al fine di accertare se una sentenza pronunciata dal giudice di pace nel 2005 fosse suscettibile di appello o di immediato ricorso per cassazione. ■ *Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2012, n. 17682*

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100,00 Euro (e, di conseguenza, sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c.: pertanto, nella **determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.** ■ *Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10626; conf. Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2023, n. 9460*

Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere **riguardo non già al contenuto della decisione ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui all'art. 10 c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.** Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità cosiddetta «necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che «sarà ritenuta di giustizia», la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti. ■ *Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2012, n. 9432*

Ai fini della **determinazione della competenza per valore**, in relazione ad una **controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio**, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far **riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea**, poiché, in generale, **allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al *thema decidendum***, invece che al *quid disputandum*, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la *causapetendi* della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa. ■ *Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13552*

Poiché il valore delle cause relative ai rapporti obbligatori dev'essere determinato, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, con riferimento ad un **contratto di vendita**, l'entità economica in contestazione comprende le **obbligazioni** sia del venditore che del compratore, **speculari** tra loro, con la conseguenza che se

il primo agisca per il pagamento del prezzo e il secondo chieda la consegna del bene compravenduto, tale domanda **non** comporta un **aumento del valore della causa per sommatoria dell'entità economica del bene a quella del prezzo richiesto "ex adverso"**, rappresentando esse due diverse indicazioni dell'unico valore oggetto del contratto dedotto in contestazione. (principio affermato dalla S.C. ai fini della determinazione del regime di impugnazione di una sentenza del giudice di pace cui era applicabile il codice di rito nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d. lg. 2 febbraio 2006 n. 40). ■ *Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2009, n. 26592*

La regola stabilita dall'art. 10 c.p.c., secondo cui il **valore della controversia va determinato sulla base della domanda e sulla scorta degli elementi che risultano dagli atti**, non esclude che, a detto scopo, il giudice possa utilizzare **anche il notorio**. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva considerato le domande relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria di valore determinabile, in quanto computabile avendo riguardo alla data di pagamento, risultante dagli atti di causa, ed al tasso degli interessi legali e dell'indice Istat dei prezzi al consumo, costituenti fatti notori). ■ *Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2006, n. 973*

Ai fini della **determinazione della competenza per valore** nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve avervi riguardo a **quanto in concreto richiesto dall'attore, e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda.** (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto rientrare nella competenza per valore dell'adito giudice di pace la domanda di un giudice tributario volta ad ottenere, in via equitativa, l'attribuzione di una somma per le funzioni di giudice onorario svolte in un mese determinato, solo parametrata nel *quantum* all'indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 27 del 1981, escludendo altresì l'applicabilità dell'art. 34 c.p.c., in quanto non si poteva ritenere che la questione, se i funzionari onorari abbiano titolo per pretendere compensi diversi ed ulteriori, rispetto a quelli stabiliti da norme e determinazioni amministrative, costituisca una pregiudiziale in senso tecnico-giuridico). ■ *Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2005, n. 1338*

La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore. ■ *Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 1993, n. 11891*

■ **CONTRA** *Cass. civ., sez. II, 21 maggio 1993, n. 5779* secondo cui: ai fini della determinazione del valore della causa il giudice deve anche tenere conto, per una esigenza di economia processuale, delle modifiche e riduzioni della domanda ritualmente introdotte dall'attore nel corso del giudizio, quando queste riconducano la controversia nell'ambito della sua competenza, non ostandovi né il principio generale dell'art. 10 c.p.c., che, pur legando la determinazione del valore della causa alla domanda originaria, nulla dispone sugli effetti dei successivi mutamenti di questa domanda, né il principio dell'art. 5 dello stesso codice (la giurisdizione e la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda), che si riferisce solo a quelle situazioni extraprocessuali che la legge assume come fatti determinativi della competenza o della giurisdizione e non anche a quegli elementi intrinseci della domanda, né, infine, il principio della rilevanza di ufficio della incompetenza per valore nel corso del giudizio di primo grado (art. 38 c.p.c.) che non implica affatto la necessità che il giudice declini la competenza su una domanda che, prima della decisione, sia stata ricondotta nei limiti della competenza del giudice adito e che solo a questo potrebbe, quindi, essere riproposta.

■ 4. Il principio del cumulo di domande.

La domanda di condanna generica al **risarcimento del danno** è di **valore pari al massimo della competenza del giudice adito**, di guisa che ove con essa siano proposte nei confronti della **medesima parte una o più domande** pure singolarmente considerate ricadenti nella **competenza per valore**, il **cumulo** che si determina per esse ai sensi dell'art. 10, comma 2, cod. proc. civ., comporta il **superamento del limite della competenza per valore dello stesso giudice.** (Ne